

CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO RISCHI NOMINATI

CONTRAENTE

AZIENDA SPECIALE
SERVIZI ALLA PERSONA

EFFETTO ore 24,00	30/04/2012
SCADENZA PRIMA QUIETANZA ore 24,00	30/04/2013
SCADENZA CONTRATTO ore 24,00	30/04/2016

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione;

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione;

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione;

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

SOCIETÀ:

l'impresa assicuratrice;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società,

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro l'entità dei danni che possono derivarne;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

FABBRICATI:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, i locali interrati, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, recinzioni, box, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico.

In caso di assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti in comune del fabbricato stesso ad esso spettante.

I fabbricati, variamente elevati entro e/o fuori terra, sono di normale costruzione e copertura, non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di parti di costruzioni in materiali combustibili, nonché coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in poliuretano o polistirolo espanso.

PATRIMONIO MOBILIARE:

macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento, contenuto, come di seguito meglio specificato.

Con la partita Patrimonio Mobiliare le parti prendono atto che si intende assicurare tutto quanto in uso al Contraente (anche di proprietà di terzi) sia poste sottotetto che all'esterno con la sola esclusione di:

- quanto definito alla partita Fabbricati;
- veicoli iscritti al P.R.A..

Macchinari:

macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di prevenzione, di allarme, attrezzature ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze.

Attrezzature:

mobilio e arredamento impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, telefonici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

Apparecchiature Elettroniche:

sistemi elettronici di, elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte.

Arredamento:

mobilio, cancelleria, stampati e macchine per ufficio.

Contenuto:

merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, mobilio, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici e comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scafalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiatura di segnalazione e comunicazione; impianti ed apparecchiature telefoniche mobili, radio in genere anche rice-trasmittenti, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, armi da fuoco comprese; se assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono inoltre compresi : monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore ; archivi documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, cicli, motocicli; schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili ; come tali; cose di terzi in genere compresi beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti ed effetti personali di normale uso dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori.

Sono inoltre comprese derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Opere d'arte:

quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e sculture, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; libri in genere, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, mobili antichi, tappeti, bronzetti, cere, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile. La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o della Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente da Ariostea Broker Srl. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune. Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale entro il 30 Settembre a partire dalla data di decorrenza della polizza.

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

UBICAZIONE DELLE PARTITE ASSICURATE

Su tutto il territorio nazionale si assicurano:

Fabbricati Patrimonio Mobiliare e Opere d'arte di proprietà del Contraente, di proprietà di terzi in possesso, in affitto, in comodato, detenzione, uso, deposito o a qualsiasi altro titolo del Contraente. Fabbricati e Patrimonio Mobiliare sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società; le somme assicurate alle singole partite secondo il loro costo di ricostruzione "a nuovo" vengono valutate congrue e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo; per le Opere d'arte le somme assicurate vengono valutate secondo il loro valore commerciale.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 90 giorni dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per i nuovi beni. Il pagamento del premio aggiuntivo è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).

L'assicurazione è perciò operativa per tutto quanto è inerente l'attività svolta nulla escluso ne' eccettuato.

SOMME ASSICURATE

	CAPITALI ASSICURATI	TASSO	PREMI LORDI
1) Fabbricati, Euro	1.500.000,00		
2) Patrimonio mobiliare Euro	60.000,00		
TOTALI			

Le somme assicurate alle singole partite sono valide per tutte le ubicazioni di rischio fino ad esaurimento del limite massimo di indennizzo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4. ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

5. INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Tipo A:
 - * gas combustibili;
 - * liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
 - * sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - * sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
- Tipo B:
 - * liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.
- Tipo C:
 - * liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
 - * ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. Di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. Di infiammabili di tipo B o a 400 kg. Di infiammabili di tipo C.

6. MERCI SPECIALI

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o

alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansive e sughero grezzo;

D2) se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattica, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;

D3) se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. Di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. Di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. Di merci speciali di categoria D3.

7. INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di m. 20 da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza.

2 ESCLUSIONE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il contraente o l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazione, da alluvione, da allagamento;
- f) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento é determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

3 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;

- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e) qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

4 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori, in deroga al disposto dell'art. 6 lett. e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservare dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

8 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

9 MANDATO DEI PERITI.

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati**: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Patrimonio Mobiliare**: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

Per quanto assicurato alla partita Patrimonio Mobiliare rientrante nelle definizioni di Merci ed Opere d'arte si applicano i seguenti criteri:

- 3) **Merci**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno quest'ultimi.
- 4) **Opere d'Arte**: identificate al comma f) dell'art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio - "Cose assicurabili a condizioni speciali", si intende il valore commerciale ossia il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito dal mercato dell'arte e dell'antiquariato.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati:** si applicano il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- **per patrimonio mobiliare** (punto 2) e punto 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

11 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

12 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO PER UNO O PIÙ SINISTRI NELLA STESSA ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 9, lett.b) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio.

14 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali deve rispondere a norma di legge,
- Le Società controllanti, controllate e collegate,
- I clienti e fornitori,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

CA 1	COLPA GRAVE
CA 2	CADUTA AEROMOBILI - CADUTA CORPI VOLANTI
CA 3	ONDA SONORA
CA 4	ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI
CA 5	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
CA 6	FENOMENO ELETTRICO
CA 7	AUTOCOMBUSTIONE - AUTOFERMENTAZIONE
CA 8	IMPLOSIONI
CA 9	DANNI CONSEQUENZIALI (FORMA ESTESA)
CA 10	PARIFICAZIONE DEI DANNI
CA 11	PERDITA DELLE PIGIONI
CA 12	COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI
CA13	ONORARI PERITI
CA 14	ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI:
CA 15	ORDINANZA DELL'AUTORITÀ- ONERI DI URBANIZZAZIONE
CA 16	RICORSO TERZI
CA 17	EDIFICI IN CONDOMINIO
CA 18	FUMO GAS E VAPORI
CA 19	URTO VEICOLI
CA 20	ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
CA 21	EVENTI ATMOSFERICI
CA 22	GRANDINE
CA 23	DANNI ALLE LASTRE
CA 24	GELO
CA 25	ACQUA CONDOTTA
CA 26	COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)
CA 27	DISPERSIONE DI LIQUIDI
CA 28	ACQUA PIOVANA
CA 29	INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI
CA 30	EVENTI SOCIO-POLITICI
CA 31	SOVRACCARICO NEVE
CA 32	INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI
CA 33	TERREMOTO

CA 1 COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 2 d) delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

CA 2 CADUTA AEROMOBILI - CADUTA CORPI VOLANTI

A completamente di quanto previsto all'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, di veicoli spaziali, satelliti artificiali e loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

CA 3 ONDA SONORA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurativi dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto e velocità sonica o supersonica.

CA 4 ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza

CA 5 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, a temporanea rimozione la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessiva garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale di cui all'art. 1 delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella condizione particolare "Limiti di Indennizzo".

CA 6 FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 2 lettera h) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio - politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Sono escluse dalla garanzia le fonti di luce. L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CA 7 AUTOCOMBUSTIONE - AUTOFERMENTAZIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione ed autofermentazione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

CA 8 IMPLOSIONI

Premesso che per "implosioni" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alla partite tutte.

CA 9 DANNI CONSEGUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

CA 10 PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quando stabilito dall'art. 1 delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o limitare i danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

CA 11 PERDITA DELLE PIGIONI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati a seguito di sinistro indennizzabile locato od utilizzato a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di due anni. I locali utilizzati dall'Assicurato/Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativi.

CA 12 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio si intendono compresi nella partita "Patrimonio Mobiliare" anche i seguenti beni:

- a) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;
- b) quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
- c) cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
- d) apparecchiature ed impianti elettronici, personal computers e relativi software, telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
- e) macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto b) si precisa che la perdita di un oggetto facente parte della raccolta o della collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

In caso di danno materiale parziale dell'opera assicurata, indennizzabile ai sensi di polizza, l'assicuratore risponderà delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni che regolano l'Assicurazione Incendio, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

CA 13 ONORARI PERITI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

CA 14 ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI:

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite "Fabbricati" e "Patrimonio immobiliare" includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e/o patrimonio immobiliare, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

CA 15 ORDINANZA DELL'AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e la concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollegamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e ricollocazione. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno successivo una somma superiore a quanto indicato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

CA 16 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

Anche ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazione assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

CA 17 EDIFICI IN CONDOMINIO

Resta convenuto che nel caso in cui i fabbricati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione comprende anche la quota relativa ad essa porzione delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune.

CA 18 FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dall'attività descritti in polizza conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

CA 19 URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli, anche se appartenenti all'assicurato.

CA 20 ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni degli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

CA 21 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la, presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici

b) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili in genere, lastre in plastica e quanto in essi contenuto.

CA 22 GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento - amianto e manufatti in materiale plastico anche se facenti parte, di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

CA 23 DANNI ALLE LASTRE

La società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

CA 24 GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

CA 25 ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni descritti in polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto per la sua riparazione ed altresì sono compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature con applicazione della franchigia e nei limiti di indennizzo previsti nelle apposite schede.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

CA 26 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (OVE ESISTENTI)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentali di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni, nonché dei danni derivanti da crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti delle attrezzature antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni verificatesi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

CA 27 DISPERSIONE DI LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 50;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido ;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che la Società pagherà il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 10% a carico dell'Assicurato.

CA 28 ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

CA 29 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

CA 30 EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

CA 31 SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

CA 32 INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dall'art. 2 lett. e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allargamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

CA 33 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 2 lett e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio si intende annullato ed integralmente sostituito come segue.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento ha dato luogo a sinistro indennizzabili sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurati nei limiti dalla polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CP 1	COSE DI TERZI - PER CONTO DI CHI SPETTA
CP 2	ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI
CP 3	VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
CP 4	ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
CP 5	LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
CP 6	PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
CP 7	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
CP 8	CHIUSURA ISTRUTTORIA - PAGAMENTO INDENNIZZO
CP 9	ANTICIPI SULLE INDENNITÀ
CP 10	ISARCIMENTI SEPARATI
CP 11	OMPENSAZIONE TRA PARTITE
CP 12	PERAZIONI PERITALI
CP 13	RESENZA DI VEICOLI
CP 14	SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI
CP 15	MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI
CP 16	MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE
CP 17	MACCHINARI IN LEASING
CP 18	MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
CP 19	STATISTICHE SINISTRI
CP 20	FRANCHIGIE PER SINISTRO
CP 21	LIMITE DI INDENNIZZO

§§§§

CP 1 COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità, che a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto di pagamento, dei terzi interessati.

CP 2 ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto in uso al Contraente, deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "patrimonio mobiliare".

CP 3 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio semprechè le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

CP 4 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per PATRIMONIO MOBILIARE il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni.

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 - 2) agli effetti dell'art.10 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispetto "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
 - 3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 - 4) il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.
- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto i fabbricati e patrimonio mobiliare in stato di attività o di inattività temporanea.
 - 6) Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

CP 5 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

A parziale deroga del comma 4) della Condizione Particolare "assicurazione del costo di costruzione o di rimpiazzo" si conviene fra le parti che, in caso di sinistro il quale colpisca le partite "Fabbricati" e "Patrimonio Mobiliare" assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quanto sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

CP 6 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 11 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

CP 7 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali deve rispondere a norma di legge,
- Le Società controllanti, controllate e collegate,
- I clienti e fornitori,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

CP 8 CHIUSURA ISTRUTTORIA- PAGAMENTO INDENNIZZO

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire, l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di polizza.

CP 9 ANTICIPI SULLE INDENNITA'

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%, con un massimo di 1.500.000 Euro dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di Euro 100.000,00=.

La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

CP 10 RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 14 delle Norme che regolano l'assicurazione incendio sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 14, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

CP 11 COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'Art. 1907 c.c., vi è insufficienza di assicurazione.

CP 12 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazioni degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

CP 13 PRESENZA DI VEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti o di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

CP 14 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'assicurato ritiene di adottare.

CP 15 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI

Il Patrimonio Mobiliare assicurato si intende garantito, sino al 20% degli importi indicati anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, sia in Italia che all'estero.

CP 16 MACCHINARIO ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti con la presente polizza i macchinari, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

CP 17 MACCHINARI IN LEASING

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

CP 18 MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazione assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ed al patrimonio mobiliare, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

CP 19 STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale a partire dalla data di decorrenza della polizza.

CP 20 FRANCHIGIE PER SINISTRO

FENOMENO ELETTRICO	Euro	250,00=
URTO VEICOLI	Euro	250,00=
EVENTI ATMOSFERICI	Euro	1.500,00=
GRANDINE	Euro	500,00=
FUMO	Euro	250,00=
GELO	Euro	500,00=

EVENTI SOCIO-POLITICI	Euro	1.500,00=
ACQUA CONDOTTA (compresi rigurgiti di fogna)	Euro	500,00=
ACQUA PIOVANA	Euro	250,00=
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	Euro	500,00=
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	Euro	500,00=
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	Euro	500,00=
SOVRACCARICO NEVE scoperto 10% con il min. E il massimo	Euro Euro	2.500,00= 10.000,00=
INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI	Euro	5.000,00=
TERREMOTO scop. 10% minimo di Massimo di	Euro Euro	5.000,00= 100.000,00=

CP 21 LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Euro	200.000,00=
DIFFERENZIALE STORICO – ARTISTICO	Euro	200.000,00=
FENOMENO ELETTRICO	Euro	10.000,00=
RIMBORSO ONORARI PERITI	Euro	10.000,00=
RICORSO TERZI	Euro	1.000.000,00=
EVENTI ATMOSFERICI	80% del capitale assicurato	
EVENTI SOCIO-POLITICI	50% del capitale assicurato	
DANNI ALLE LASTRE con il sottolimito per lastra	Euro Euro	10.000,00= 2.500,00=
GRANDINE	Euro	20.000,00=
GELO	Euro	20.000,00=
ACQUA CONDOTTA	Euro	20.000,00=
ACQUA PIOVANA	Euro	20.000,00=
DISPERSIONE DI LIQUIDI	Euro	25.000,00=
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	Euro	20.000,00=
SOVRACCARICO NEVE	50% del capitale assicurato	
INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI ED ESONDAZIONI	50% del capitale assicurato	

SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA PER GARANZIE COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	Euro	10.000,00=
ARCHIVI, DOCUMENTI REGISTRI ECC.	Euro	10.000,00=
BENI E COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, ACCOMPAGNATORI E/O VISITATORI	Euro	10.000,00=
TERREMOTO	50% del capitale assicurato	
PERDITA PIGIONI	Euro 50.000,00	